

Lo scopo del presente funzionigramma è quello di delineare gli ambiti di competenza di ciascuna responsabilità funzionale all'interno dell'Istituto Comprensivo Desulo.

RESPONSABILITÀ FUNZIONALE	TIPOLOGIA PROCEDURE
<p>Datore di lavoro</p> <p>Dirigente Scolastico Prof.ssa Cellamare Francesca</p>	<p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' <i>articolo 28 del D.Lgs. 81/08</i> e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli <i>articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08</i>; • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' <i>articolo 43 del D.Lgs. 81/08</i>; • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e

	<p>sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;</p> <p>Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a: <ul style="list-style-type: none"> • la natura dei rischi; • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; - elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - nell'ambito dell'eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; - trattandosi di unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all' <i>articolo 35 del D.Lgs. 81/08</i>.
<p>Preposti</p> <p>DSGA: Pintore Pina Angela Docenti di Scienze Motorie: - Prof.ssa Maccioni Maria Lia - Docente da nominare</p>	<p>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</p> <p>In riferimento alle attività indicate all' <i>articolo 3 del D.Lgs. 81/08</i>, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di

	<p>pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.</p>
<p>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</p> <p>Ing. Cucinotta Sabrina</p>	<p><i>Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii - Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione</i></p> <p>1. Il Responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvedono:</p> <p>a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;</p> <p>b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;</p> <p>c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</p> <p>d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.</p>
<p>Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)</p> <p>Prof.ssa Curreli Serena C. A.</p>	<p>Collaborano con il R.S.P.P. per le attività di prevenzione e protezione dai rischi, come meglio indicato precedentemente.</p>
<p>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p> <p>Ins. Pisu Annalisa</p>	<p><i>Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii - Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:</p> <p>a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;</p> <p>b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;</p> <p>c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;</p> <p>d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;</p> <p>e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle</p>

	<p>f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</p> <p>g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;</p> <p>h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;</p> <p>i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;</p> <p>l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;</p> <p>n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;</p> <p>o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.</p>
<p>Addetti alla Prevenzione Incendi e all'evacuazione</p> <p>Collaboratori scolastici</p>	<p>Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione hanno il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Collaborare alle attività di prevenzione incendi; Partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano di emergenza; Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.); Aggiornare i recapiti telefonici degli enti esterni.
<p>Addetti alla gestione antincendio e all'evacuazione con comunicazioni esterne per l'emergenza</p> <p>Collaboratori scolastici</p>	<p>L'addetto all'antincendio e all'evacuazione con comunicazioni esterne per l'emergenza, se riceve una segnalazione di pericolo deve chiedere le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se è stato avvertito il responsabile dell'emergenza; Il luogo dell'evento; Il tipo di evento (incendio, fuga di gas, ecc.); Una valutazione se possibile, della gravità dell'evento; Avvisare subito gli addetti, dando le indicazioni per un rapido sopralluogo; Avvisare il servizio di prevenzione e protezione; <p>In caso di pericolo accertato, l'addetto alla chiamata deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> Provvedere affinché vengano chiamati, su indicazione del responsabile del servizio i soccorsi (V.V.FF. 118, Polizia, ENEL, ecc) secondo le necessità.
<p>Addetti alla gestione Servizio per il Primo Soccorso</p> <p>Collaboratori scolastici</p>	<p>Gli addetti al Pronto Soccorso devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantenere in efficienza la cassetta di pronto soccorso; Aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni; Intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.
<p>Medico Competente</p> <p>Dott. Noli Marcello</p>	<p><i>Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii - Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria</i></p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <ol style="list-style-type: none"> nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Omissis.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

	<p>6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.</p> <p>7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p> <p>8. Omissis.</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p> <p>È effettuata dal medico competente anche la sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020.</p>
--	---

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Cellamare
Documento firmato digitalmente